

ATTI DELLA COMMISSIONE FRANCESCHINI (1967)*Dichiarazioni I-LVII***PARTE PRIMA - BENI CULTURALI**TITOLO I: *Dichiarazioni generali*

DICHIARAZIONE I

Patrimonio culturale della Nazione

Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.

DICHIARAZIONE II

Provvedimenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali

Se non diversamente disposto, i provvedimenti previsti dalla legge sono di competenza dei Soprintendenti. Per l'adozione dei suoi provvedimenti il Soprintendente può richiedere pareri ai Comitati nazionali e può costituire appositi comitati di studio e di accertamento, anche secondo istituzioni generali del Consiglio di amministrazione.

I provvedimenti dei Soprintendenti sono definitivi.

La legge dovrà regolare con appositi procedimenti sostitutivi i casi in cui i Soprintendenti non provvedano. L'esercizio dei poteri dei Soprintendenti è regolato dai principi esposti dalla Dich. LXX.

DICHIARAZIONE III

Natura giuridica dei beni culturali

I beni culturali dello Stato sono beni demaniali. Dei beni culturali di qualunque altro soggetto, pubblico o privato, questi può disporre o godere nei limiti della legge.

DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione di bene culturale

La qualità di bene culturale è accertata mediante dichiarazione; tuttavia detta qualità esiste indipendentemente dalla dichiarazione. Questa è atto dichiarativo della qualità di bene culturale; producendo l'effetto di costituire certezza legale della quantità medesima, assoggetta i beni ai poteri dell'autorità, secondo le norme della legge.

La dichiarazione di bene culturale è motivata ; spetta al Soprintendente competente per materia.

La dichiarazione di bene culturale è notificata al proprietario, possessore o detentore; per i beni appartenenti a più soggetti o a soggetti difficilmente identificabili, dovranno essere adottate idonee forme di notificazione e pubblicità.

Il possessore o detentore deve dare immediatamente notizia al proprietario dell'intervenuta dichiarazione.

Le dichiarazioni concernenti beni immobili e raccolte sono trascritte su richiesta del Soprintendente.

DICHIARAZIONE V

Raccolte di beni culturali

Le raccolte di beni culturali dello stato e degli enti territoriali sono inalienabili come tali e per i singoli beni che la compongono, secondo quanto stabilito dalla Dich. XIX. Le raccolte di beni culturali di soggetti diversi da quelli suindicati possono essere dichiarate, come complesso, bene culturale unitario

inscindibile, quando siano espressione di un particolare gusto ed orientamento culturale, o quando presentino singolare interesse per il valore dei beni che le compongono.

Esse non possono essere smembrate salvo casi straordinari nei quali l'alienazione dei singoli beni potrà essere autorizzata con l'adozione di appositi procedimenti. La legge dovrà provvedere a disciplinare la redazione degli inventari, le nuove accessioni e i rapporti fra i vari Soprintendenti competenti.

spetta alle Conferenze dei Soprintendenti l'individuazione delle raccolte; la dichiarazione di bene culturale è attribuita ai Soprintendenti ai beni artistici e storici. Le raccolte librarie restano disciplinate dalle norme speciali che le concernono.

DICHIARAZIONE VI

Richiesta di dichiarazione negativa

Il proprietario di un bene culturale non assoggettato a dichiarazione può chiedere alla competente Soprintendenza che sia accertato se il bene stesso, in relazione alle norme di successivi titoli che disciplinano le diverse categorie di beni culturali, possiede caratteri tali da essere assoggettato a dichiarazioni .

La dichiarazione di accertamento negativo., da motivare comporta esonero da vincoli e rende i beni mobili esportabili secondo il disposto della Dich. XX.

Tale dichiarazione è suscettibile di revoca motivata. Per i beni ambientali essa ha la validità sinché un piano regolatore sopravvenuto non disponga diversamente.

DICHIARAZIONE VII

Elenchi dei beni culturali

Presso ogni Soprintendenza sono istituiti elenchi dei beni culturali, a chiunque appartenenti. Norme applicative e regolamentari particolarmente accurate dovranno disciplinare questi elenchi, in modo che sia assicurata l'esattezza dell'individuazione del bene, la prontezza del reperimento e la facilità della consultazione.

DICHIARAZIONE VIII

Obblighi e diritti dei proprietari

I proprietari, possessori e detentori di beni culturali, come tali dichiarati, in correlazione ai benefici stabiliti dalla legge per i beni medesimi, hanno l'obbligo di custodirli e di preservarli da offese di agenti esterni o da altre cause di deterioramento, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che ne sia salvaguardato il decoro, di non alterarne lo stato fisico, di permetterne il pubblico godimento nei modi previsti dalla legge.

I beni culturali non possono essere adibiti ad usi o non consoni alla loro dignità o tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione. Il Soprintendente, in caso di inosservanza di tali obblighi, ordina che si provveda alla custodia, alla manutenzione, alla cessazione degli usi non permessi, e può prescrivere che si adottino misure particolari. In caso di inosservanza dell'ordine dato, il Soprintendente provvede d' ufficio ai sensi della Dich. XVI.

La dichiarazione di bene culturale comporta per l'Amministrazione l'obbligo di assistenza al proprietario, per ciò che possa concernere lo studio, gli interventi di conservazione, l'assistenza amministrativa, la valorizzazione. Nel quadro di quanto enunciato nella Dich. XIII, la legge dovrà prendere ampia assistenza anche patrimoniale da parte dell'amministrazione autonoma.

DICHIARAZIONE IX

Accessi, riproduzioni, rilievi

Il Soprintendente e altre persone da lui indicate possono accedere ai luoghi ove si trovino beni culturali, con preavviso se questi sono abitazioni private.

Per l'accesso a luoghi costituenti beni militari, portuali, ferroviari o penitenziari, e a luoghi ove si trovino beni adibiti a culti, si procede in base a preavviso concordato con le autorità statali od ecclesiastiche.

Il Soprintendente può disporre riproduzioni, rilievi calchi dei beni culturali dichiarati secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione autonoma.

Saranno da studiare convenzioni per accessi con il consenso dei proprietari, con opportuni incentivi per questi.

DICHIARAZIONE X

Intervento cautelare su beni non dichiarati

Quando il Soprintendente si avveda che un bene culturale non dichiarato corre o possa correre pregiudizio, vieta che ne sia alterato lo stato fisico o giuridico, e in breve termine successivo, fissato dalla legge, emette la dichiarazione, notificandola al più presto agli interessati. Se la dichiarazione non è emessa, il divieto decade.

DICHIARAZIONE XI

Poteri di ordinanza del Soprintendente

Quando un bene culturale, anche non dichiarato, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabilmente, e non sia possibile provvedere mediante atti previsti dalla legge, o provvedere tempestivamente, il Soprintendente adotta, anche nei confronti di autorità statali, provvedimenti contingibili e urgenti, che secondo le circostanze, siano più idonei ad assicurare la conservazione del bene culturale.

Essi decadono se entro trenta giorni dalla emanazione non si intervenga mediante provvedimenti previsti dalla legge. Nel disegno che viene suggerito alla Commissione, questa dichiarazione è un complemento della dichiarazione precedente. In quella infatti si contemplava l'ipotesi che potrebbe dirsi più frequente, di un bene culturale non dichiarato, minacciato da un pericolo, ma in una situazione tale per cui, se esso fosse stato tempestivamente dichiarato, l'Amministrazione autonoma avrebbe la possibilità di intervenire, con i provvedimenti che ha a propria disposizione, per scongiurare il pericolo. Sicché nella dichiarazione precedente in sostanza si dà un potere straordinario di intervento al Soprintendente, ma solo a fini soprassessori.

Con la presente dichiarazione si contemplan invece quei casi, del tutto imprevedibili e quindi, rispetto ai precedenti, si potrebbe dire di carattere ancor più straordinario, nei quali un potere soprassessorio del Soprintendente non sarebbe commisurato al fine di conservazione del bene culturale minacciato dal pericolo.

La Commissione ritiene che si possa attribuire al Soprintendente un potere di ordinanza, analogo a quello che, nel nostro ordinamento, è attribuito ai sindaci, in materia di polizia locale, di edilizia e di igiene, ai prefetti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, e ad alcuni ministri (Interni e Sanità) in casi di estrema gravità di rilevanza nazionale. Con il potere di ordinanza il Soprintendente adotta quell'atto che le vicende straordinarie possano mostrargli più idoneo alla bisogna. Detto potere deve essere attribuito al Soprintendente, secondo il concorde opinamento della Commissione, anche nei confronti di altre autorità statali, poiché l'esperienza insegna che troppe volte distruzioni di beni culturali sono da imputare ad iniziative di autorità statali non edotte e non consapevoli. Il potere di ordinanza attribuito al Soprintendente, per il suo carattere straordinario, deve essere circondato da limiti. Si suggerisce, a titolo esemplificativo, il limite temporale: entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto di ordinanza si deve provvedere mediante uno degli strumenti previsti dalla legge. In tal modo l'atto di ordinanza, esaurito il proprio scopo, affida ai normali strumenti della legge il bene culturale da tutelare.

DICHIARAZIONE XII

Autorizzazioni per rimozione e modificazione

E' necessaria l'autorizzazione del Sovrintendente per rimuovere beni culturali dichiarati, o modificarne lo stato fisico; all'autorizzazione possono essere apposte clausole speciali, prescriventi la adozione di misure idonee alla salvaguardia del bene.

DICHIARAZIONE XIII

Manutenzione e restauro dei beni culturali

Qualora si avveri un danno o un pericolo di danno di un bene culturale dichiarato, i proprietari possessori o detentori di esso, debbono dare immediata notizia alla Soprintendenza. In caso d'urgenza, debbono direttamente provvedere ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di danni irreparabili, dandone contemporanea notizia alla Soprintendenza.

La straordinaria manutenzione o il restauro dei beni culturali dichiarati sono eseguiti secondo le prescrizioni della Soprintendenza, la quale può anche ordinare che vi provvedano imprese particolarmente attrezzate o istituti specializzati, pubblici o privati.

La Soprintendenza può ordinare che si proceda entro il tempo fissato, il Soprintendente sequestra il bene il bene mobile e lo fa restaurare d'ufficio, addebitando al proprietario le spese di sequestro; se il bene è immobile, il Soprintendente nomina un Provveditore al restauro, emanando le prescrizioni del caso. Il Provveditore è pubblico ufficiale, e agisce in vece e in luogo del proprietario.

Le spese dei restauri, ad iniziativa dei proprietari o d'ufficio, sono a carico dei proprietari; la legge prevede in quali casi esse possano essere messe a carico parziale o totale dell'Amministrazione; e prevede altresì misure consistenti in prestiti o in sussidi indiretti per facilitare l'esecuzione delle opere. Tra l'Amministrazione e il proprietario possono intervenire apposite convenzioni sulle modalità di pagamento. L'Amministrazione, nel caso di restauri coattivi o eseguiti d'ufficio, e a sue spese anche parziali, può disporre che il bene sia esposto a pubblico godimento, nei modi stabiliti da convenzioni col proprietario.

Se i restauri sono stati eseguiti a spese totali dell'Amministrazione autonoma, questa può acquistarne la proprietà, anche pro quota, imputando sul valore di stima dei beni prima dei restauri l'importo delle spese sostenute.

DICHIARAZIONE XIV

Deposito dei beni culturali mobili

Il Soprintendente può ordinare che un bene culturale mobile dichiarato sia temporaneamente depositato in musei o locali a ciò attrezzati, quando il proprietario, possessore o detentore non dia affidamento per un'adeguata conservazione. Nel riconsegnarlo al proprietario, il Soprintendente prescrive le misure adeguate; le eventuali spese di conservazione sono a carico del proprietario.

I privati possono provvedere a depositi volontari presso istituzioni pubbliche; parimenti lo Stato e gli enti territoriali possono depositare propri beni culturali presso altri musei o istituzioni scientifiche, per motivi d'interesse pubblico e giusti procedimenti che la legge regolerà in modo rigoroso.

DICHIARAZIONE XV

Ordine di sospensione dei lavori

Quando in ordine ad un bene culturale mobile o immobile dichiarato siano iniziati lavori che attengono al bene stesso o all'ambiente in cui si trova, per i quali sia richiesta autorizzazione e questa non sia stata chiesta o ottenuta il Soprintendente ordina la sospensione dei lavori e dispone l'intervento del Servizio di sicurezza; nei quindici giorni successivi o rilascia l'autorizzazione con le clausole idonee, ovvero ordina la restituzione in pristino. In caso di adempimento, procede d'ufficio, previo ordine di consegna del bene.

DICHIARAZIONE XVI

Impiego del servizio di sicurezza

Per i provvedimenti d' ufficio e per l'esecuzione dei propri provvedimenti, il Soprintendente si avvale del Servizio di Sicurezza dell'Amministrazione autonoma, provvedendo con propri ordini di servizio ad impartire le prescrizioni opportune.

DICHIARAZIONE XVII

Godimento pubblico dei beni culturali

Dei beni culturali debbono essere assicurate adeguate forme di godimento pubblico e la più ampia facoltà di studio.

Per i beni culturali appartenenti a privati che presentino pregio eccezionale, il principio di cui al comma precedente si può realizzare mediante atti del Consiglio di amministrazione secondo direttive stabilite dal Consiglio nazionale.

DICHIARAZIONE XVIII

Espropriazioni dei beni culturali

I beni culturali possono essere espropriati per motivi d' interesse generale, e quando il proprietario non dia affidamento di adeguata conservazione.

La dichiarazione di pubblica utilità è emessa dal Consiglio di amministrazione.

L'espropriazione può anche essere richiesta da enti pubblici territoriali.

Possono essere altresì espropriati immobili adiacenti ai beni culturali immobili, al fine di assicurare il miglior godimento e la valorizzazione dei medesimi.

DICHIARAZIONE XIX

Alienazioni e acquisto coattivo

I beni culturali dello Stato e degli enti territoriali non possono essere venduti , se non in casi del tutto eccezionali e per legge. Sono invece permutabili, con beni anche di privati, e al livello internazionale, quando ricorrano interessi culturali specifici di migliore distribuzione di raccolte e di incremento del patrimonio culturale nazionale. Nei relativi procedimenti dovranno intervenire i Comitati nazionali competenti e nei casi di maggiore importanza il Consiglio nazionale: la legge dovrà prevedere che in proposito si adottino procedimenti particolarmente rigorosi.

Per l'alienazione dei beni culturali dichiarati, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, occorre autorizzazione del Soprintendente; è soggetta ad autorizzazione anche la costituzione di diritti reali parziali sui beni medesimi. Si dovrà prevedere che il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni sia disciplinato con prefissioni di termini e con garanzia di contraddittorio; per le alienazioni relative a bene di maggior rilievo, dovrà prevedersi l'intervento dei Comitati nazionali competenti.

All'autorizzazione possono essere apposte clausole concernenti l'uso e la conservazione del bene culturale.

Entro il termine che sarà fissato per l'autorizzazione all'alienazione, il Soprintendente può dichiarare che intende acquistare il bene al prezzo che dovrà essere dichiarato dalla parte richiedente l'autorizzazione, e provvede al trasferimento con successivo decreto, pagando contestualmente il prezzo.

Nelle successioni a causa di morte gli aventi causa dovranno dichiarare , entro un termine breve, gli acquisti di beni culturali dichiarati di cui siano beneficiari. L'amministrazione autonoma ha il potere previsto dal comma precedente.

La legge dovrà attribuire al Soprintendente poteri di rettificazione di prezzi dichiarati per eccesso, con particolari cautele per gli interessati.

DICHIARAZIONE XX

Esportazione dei beni culturali

I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo quanto previsto dalla Dichiarazione precedente e dalla successiva Dich. XXIX.

I beni che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili, e così pure i beni archeologici catalogati e non dichiarati.

Gli altri beni culturali non dichiarati sono esportabili liberamente salvo nulla osta degli speciali uffici di esportazione. Se l'ufficio di esportazione ritiene che un bene culturale presentatogli sia di particolare interesse, provvede a che sia sottoposto a dichiarazione. In tal caso l'Amministrazione autonoma lo acquista a prezzo di stima, determinato da una Commissione permanente di arbitraggio, in in contraddittorio tra le parti, a meno che il proprietario non dichiari, prima che abbia inizio il procedimento di stima di voler ritenere il bene con i vincoli derivanti dalla dichiarazione.

La legge provvederà ad assicurare l'indipendenza dei membri della suindicata Commissione.

La legge provvederà altresì allo sveltimento di tutte le procedure relative alla presente dichiarazione.

DICHIARAZIONE XXI

Informazione scientifica

Di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di restauro, di valorizzazione di beni culturali, l'Amministrazione autonoma dà pronta comunicazione al pubblico, nelle forme più idonee sia ai fini scientifici sia a quelli della conoscenza culturale.

Agli stessi fini, si procederà ad un riordinamento delle pubblicazioni ufficiali e ufficiose.

TITOLO II: *Dei beni archeologici*

DICHIARAZIONE XXII

Beni archeologici e zone archeologiche

Si intendono per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti.

Determinazioni generali o particolari della qualità di bene archeologico in relazione alle varie epoche, civiltà o centri d' insediamenti, potranno essere adottate per iniziativa o su parere conforme dei Comitati nazionali interessati.

La legge dovrà regolare le modalità di costruzione di zone archeologiche costituenti bene archeologico unitario e inscindibile, e tutelabili secondo la Dich. XXIV.

DICHIARAZIONE XXIII

Catalogazione dei beni archeologici

Tutti i beni archeologici, mobili e immobili, a chiunque appartenenti, in qualunque tempo ritrovati o di nuovo ritrovamento, saranno catalogati in modo atto ad assicurarne la più sicura documentazione scientifica in rapporto al loro valore di testimonianza storica, e ai fini della pubblicazione.

Le modalità scientifiche e tecniche sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Comitato nazionale per l'archeologia..

DICHIARAZIONE XXIV

Zone di riserva archeologica

La legge stabilisce appositi procedimenti in base ai quali il Consiglio di amministrazione con proprio decreto determina le zone di riserva archeologica e ne fissa i perimetri. La dichiarazione di zona di riserva archeologica deve essere munita di misure di pubblicità idonee a renderla conoscibile agli interessati. Ai fini del raccordo con la disciplina urbanistica, si applica quanto previsto dalla Dich. XXXVII.

Gli immobili compresi nelle zone di riserva possono essere sottoposti, individualmente o per gruppi, a tempo determinato o indeterminato, a prescrizioni limitatrici delle facoltà dei proprietari di godimento e di utilizzazione. Qualora ne derivino diminuzioni di valore dei beni, si applica quanto previsto dalla Dich. XLVII.

La legge dovrà curare che le prescrizioni siano notificate e trascritte, su richiesta del Soprintendente, e che di qualunque azione giudiziaria, anche esecutiva, relativa ai beni vincolati, sia data notizia al Soprintendente.

DICHIARAZIONE XXV

Espropriazione dei beni archeologici

Possono essere espropriati immobili, al fine di conservazione diretta da parte dell'Amministrazione autonoma e di ricerca, tanto in zone di riserva archeologica quanto fuori di queste.

I beni espropriati non sono retrocessi, salvo che vengano adibiti ad usi diversi dalla conservazione e dalla valorizzazione dei beni archeologici.

La legge regolerà, in tali casi, le modalità della retrocessione.

Quando si rinverranno immobili che il Soprintendente riserva allo Stato, l'area è espropriata, salvo che con il proprietario non si convengano particolari utilizzazioni.

DICHIARAZIONE XXVI

Disciplina delle ricerche e degli scavi

Le ricerche archeologiche possono essere effettuate sia nelle zone di riserva archeologica sia nelle zone non costituenti riserva archeologica, in base a programmi stabiliti dal Comitato nazionale per l'archeologia, il quale ha altresì il potere di dare direttive per garantire un rigoroso controllo scientifico della condotta dei lavori e di tutti i rinvenimenti.

Gli scavi archeologici sono effettuati dall'Amministrazione autonoma, o, mediante concessione, da istituti scientifici, da enti pubblici e da privati, che siano tecnicamente attrezzati in ordine al personale e ai mezzi, e diano sicurezza di serietà scientifica. Sulle concessioni si dovrà pronunciare il Comitato nazionale per l'archeologia.

Non possono essere intrapresi scavi archeologici non contemplati da programmi, salvo casi di provata urgenza; né essere intrapresi o concessi scavi senza che siano assicurate la sufficienza dei mezzi finanziari e l'attrezzatura necessaria per la conservazione e la pubblicazione dei ritrovamenti.

Gli scavi di maggiore importanza sono effettuati previa espropriazione dell'area; altrimenti si procede mediante occupazione temporanea. I beni immobili rinvenuti in aree di privati, dopo essere lasciati ai proprietari; in tal caso la Soprintendenza può prescrivere le modalità per l'uso e può anche autorizzarne la rimozione o la distruzione.

DICHIARAZIONE XXVII

Scoperte fortuite

Chi scopra fortuitamente beni archeologici, deve provvedere alla conservazione e farne denuncia al Soprintendente, ed ha diritto a un premio, che può essere corrisposto anche in beni, dichiarati e non dichiarati; la legge stabilirà l'ammontare del premio in ragione del valore dei beni rinvenuti.

Ha anche il diritto ad un premio il proprietario di aree nelle quali siano stati rinvenuti beni archeologici, fortuitamente o in seguito a scavo.

DICHIARAZIONE XXVIII

Catalogazione dei beni archeologici esistenti

I beni archeologici esistenti e ritrovati al momento dell'entrata in vigore della legge, saranno, dopo la catalogazione, classificati in beni di particolare importanza e sottoposti a dichiarazione ed in beni a circolazione libera. Questi ultimi sono muniti di documentazione di tale loro qualità.

Ai beni dichiarati appartenenti allo Stato o compresi in raccolte di enti locali territoriali si applicano i principi enunciati nelle Dichiarazioni III, V e XIX.

DICHIARAZIONE XXIX

Beni archeologici di nuovo rinvenimento

I beni di nuovo reperimento, comunque rinvenuti, sono temporaneamente indisponibili, sinché non siano stati catalogati.

A catalogazione avvenuta il Soprintendente, secondo i procedimenti previsti dalla legge, li classifica in beni dichiarati e in beni a libera circolazione. I beni dichiarati sono, a seconda della loro importanza, o riservati allo Stato o attribuiti a enti pubblici, istituti scientifici, o a privati che diano adeguate garanzie di conservazione; i beni attribuiti a privati sono trasferibili, ma solo a favore di istituti scientifici o musei italiani o stranieri.

I beni a libera circolazione sono attribuiti ai proprietari delle aree di rinvenimento, quale imputazione sul premio ad essi spettante, o anche a concessionari di scavo, secondo proporzioni stabilite dalla legge; ove le aree siano di proprietà dello Stato, sono ad esso acquisiti e ne è consentita la vendita. Tali beni sono muniti di documentazione della loro qualità.

DICHIARAZIONE XXX

Pubblicazione di campagne di scavo e di beni rinvenuti

Delle campagne di scavo e dei beni rinvenuti dovranno essere rese pubbliche le classificazioni disposte, e dovrà essere fatta idonea pubblicazione scientifica. Possono essere impartite prescrizioni circa le modalità della pubblicazione. La pubblicazione deve avvenire entro i due anni, a cui dovrà però seguire la pubblicazione definitiva entro i successivi tre.

Trascorsi inutilmente detti termini, il funzionario responsabile è sottoposto a provvedimento disciplinare, il concessionario di scavo è revocato, i diritti di esclusiva decadono, e il Soprintendente sarà tenuto a disporre affinché i ritrovamenti siano liberamente concessi allo studio di chiunque ne faccia richiesta; la legge dovrà regolare misure idonee per la pubblicazione d'ufficio.

Sono vietate le riserve di pubblicazione di durata superiore ai cinque anni, anche in ordine a vecchi scavi e a beni archeologici inediti.

DICHIARAZIONE XXXI

Distruzione di beni archeologici

Della distruzione, anche fortuita, di beni archeologici anche non dichiarati deve esser data immediata notizia al Soprintendente.

TITOLO III: *Dei beni artistici e storici*

DICHIARAZIONE XXXII

I beni artistici e storici

Salvo quanto previsto dagli altri titoli di queste dichiarazioni, sono beni culturali d'interesse artistico o storico le cose mobili o immobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia culturale dell'umanità.

La legge provvederà a stabilire particolari criteri valutativi per talune categorie di tali beni, se tecnicamente necessario, in modo che si possa provvedere a pertinente tutela non solo dei beni aventi riferimento all'arte, ma altresì di quelli, a titolo di esempio, aventi riferimento alla storia, all'etnografia, alla numismatica, all'epigrafia, all'arredamento, alle arti applicate, al costume, alla storia della scienza e della tecnica.

Con sue dichiarazioni generali il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che determinati beni culturali siano considerati come beni dichiarati, per la sola presenza di definiti caratteri, senza che sia

necessario apposito atto di dichiarazione.

DICHIARAZIONE XXXIII

Arte contemporanea e nuovi mezzi espressivi

Nel rispetto della libertà dell'arte, l'Amministrazione autonoma appronta e conserva la più ampia documentazione dell'arte contemporanea, nelle sue varie manifestazioni, anche relative alle arti applicate e ai nuovi mezzi espressivi, e predispone idonei strumenti notiziali e di reperimento.

Di massima le cose d' arte contemporanea non sono assoggettabili a tutela prima di 50 anni dalla loro produzione; tuttavia, quando siano particolarmente significative per valori rappresentativi o intrinseci, cose d' arte, anche decorativa o applicativa, possono essere assoggettate a dichiarazione ancor prima di tale termine.

Possono altresì essere assoggettate a dichiarazione raccolte d'arte contemporanea che presentino peculiare rappresentatività.

Sempre nel rispetto dei princìpi di libertà, l'Amministrazione autonoma assume le iniziative e adotta le misure più idonee per la promozione dell'arte contemporanea.

In tale quadro si dovrà procedere ad una radicale revisione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e modificazioni successive, secondo i seguenti criteri: assicurare una più stretta unità tra opera architettonica e opere d' arte destinate ad integrarla; prevedere commissioni giudicatrici composte di persone di riconosciuta competenza; renderle indipendenti da eventuali influenze esterne.

DICHIARAZIONE XXXIV

Beni immobili e loro pertinenze

Se non altrimenti disposto, la dichiarazione di bene culturale di un edificio artistico o storico si estende , per quanto si riferisce ai valori storici e artistici per i quali l'edificio è stato dichiarato bene culturale, alle pertinenze, agli immobili per destinazione, all'arredamento.

DICHIARAZIONE XXXV

Cose sacre e adibite al culto

L'uso delle cose sacre e delle cose adibite al culto, dichiarate bene culturale, è stabilito dall'Amministrazione autonoma d' intesa con le autorità ecclesiastiche.

DICHIARAZIONE XXXVI

Elementi inseriti in edifici

E' necessaria l'autorizzazione del Soprintendente per la rimozione o la modificazione dello stato fisico di elementi inseriti in edifici, quali iscrizioni, stemmi, mosaici, affreschi, fregi, tabernacoli, che potrebbero avere qualità di bene culturale.

DICHIARAZIONE XXXVII

Perimetri di tutela monumentale

Il Soprintendente può disporre che siano inseriti in Piani regolatori perimetri di tutela monumentale, per la salvaguardia e la valorizzazione di beni culturali immobili, e che si adottino, nel Piano, misure relative a distanze, ad altezze e a caratteri tecnici di edifici compresi nel perimetro, al fine di dare luce e prospettiva al bene culturale da valorizzare, o di preservare le condizioni ambientali.

Quando non esistano Piani regolatori, o questi siano in corso di formazione, il Soprintendente provvede direttamente a fissare i perimetri e a stabilire le prescrizioni.

Nell'applicazione di questa Dichiarazione è da osservare quanto stabilito dalle Dichiarazioni XLVI e XLVII.

DICHIARAZIONE XXXVIII

Autorizzazioni del Soprintendente

Le domande relative a licenze edilizie e a qualsiasi altro provvedimento dell'autorità, che abbiano oggetto edifici costituenti beni culturali o compresi nei perimetri di tutela monumentale, devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione del Soprintendente. Egualmente si richiede detta autorizzazione per provvedimenti e atti reali di qualsiasi autorità, ad iniziativa d' ufficio.

Sui beni culturali e nelle immediate adiacenze di essi è vietata ogni forma di pubblicità, di segnaletica, di installazioni od infissioni e comunque di addizione anche provvisoria, salvo dispensa del Soprintendente.

TITOLO IV: *Dei beni ambientali*

DICHIARAZIONE XXXIX

I beni culturali ambientali

Si considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un' unità rappresentativa.

Le zone dichiarate bene ambientale possono comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico; in tal caso la legge dovrà prevedere che in sede di Conferenza dei Soprintendenti si adottino misure ed eventuali deleghe di competenza in funzione di coordinamento, da rendere pubbliche anche per norma degli interessati.

DICHIARAZIONE XL

Centri storici e loro tutela

In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimoniano i caratteri di una viva cultura urbana. Per essi la legge dovrà prevedere adeguati strumenti, sia finanziari, sia operativi.

A fini operativi, la tutela dei Centri storici si dovrà attuare mediante misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori. Si applichino, in proposito, i principi della Dich. XLVI.

I Piani regolatori relativi ai Centri storici urbani dovranno avere riguardo ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di conservazione degli edifici nonché delle strutture viarie e delle caratteristiche costruttive di consolidamento e restauro, di risanamento interno igienico sanitario, in modo che, come risultato ultimo, i centri stessi costituiscano tessuti culturali non mortificati.

Si dovranno anche prevedere opportuni incentivi della iniziativa privata, di ordine tributario e finanziario.

DICHIARAZIONE XLI

Nuovi insediamenti urbani

Per ogni creazione, trasformazione e sviluppo di insediamenti urbani o di loro parti, nel provvedere al soddisfacimento delle esigenze sociali ed economiche, si dovrà affermare l'inerenza in esse delle istanze culturali, e pertanto pervenire alla creazione di significativi paesaggi urbani, in quanto indissociabili da civili ambienti di vita, come beni culturali nel loro farsi, e il cui godimento è da assicurare alle collettività future.

DICHIARAZIONE XLII*Beni ambientali dello Stato e di enti territoriali*

In deroga alla Dichiarazione III, i beni culturali ambientali dello Stato e degli enti pubblici conservano la natura demaniale o patrimoniale, che possiedono, sottostando all'ulteriore disciplina dei beni culturali.

DICHIARAZIONE XLIII*Dichiarazione di bene ambientale*

La dichiarazione di bene culturale ambientale comporta per il proprietario del bene l'assoggettamento agli obblighi e ai poteri previsti nel Titolo I; obbligo fondamentale e generale permane quello di conservare i beni come tali e in riferimento all'ambiente, in modo da non alterarne i caratteri per i quali sono stati sottoposti a dichiarazione; ad esso saranno aggiunti gli obblighi particolari stabiliti dalla dichiarazione di bene culturale e quelli previsti dai Piani regolatori per le fattispecie di cui alla dichiarazione seguente.

La dichiarazione di bene culturale ambientale può contenere prescrizioni all'uso, sul frazionamento e sulla destinazione dei beni singoli compresi negli ambiti dei beni ambientali.

DICHIARAZIONE XLV*Utilizzazione di beni ambientali*

L'uso, la circolazione e la destinazione dei beni singoli compresi negli ambiti dichiarati beni culturali ambientali sono disciplinati mediante Piani regolatori, i quali debbono altresì stabilire per essi la priorità degli interventi dell'Amministrazione autonoma e degli altri pubblici poteri, e le prescrizioni tecniche per le innovazioni agrarie, industriali ed edilizie, anche se provvisorie.

DICHIARAZIONE XLVI*Piani regolatori*

Quando il Comune sia già provvisto di Piano regolatore, la dichiarazione di bene ambientale obbliga il Comune ad adottare, secondo il procedimento e nei termini che saranno stabiliti dalla legge, una variante del piano esistente. Quando il Piano regolatore sia in formazione, le Soprintendenze chiedono ai Comuni che sia in esso inserito il complesso delle prescrizioni attinenti alle aree dichiarate bene ambientale, e sia coordinato con le altre determinazioni del Piano allo studio.

Quando il Comune non possieda Piano regolatore o il procedimento per l'adozione di esso ritardi, in modo da pregiudicare gravemente la conservazione dei beni ambientali, e in caso di perdurante inerzia interviene sostitutivamente con le cautele che stabilirà la legge.

I conflitti che possono eventualmente sorgere tra le Soprintendenze e i Comuni, vanno risolti secondo i procedimenti che, a tal fine, dovranno essere previsti dalla legge urbanistica generale.

DICHIARAZIONE XLVII*Limitazioni all'utilizzazione dei beni ambientali e indennizzi*

La dichiarazione di bene culturale ambientale che comporti inedificabilità di aree dichiarate edificabili da precedenti prescrizioni urbanistiche ovvero recessione dell'utilizzazioni agrarie e industriali in atto, obbliga a corrispondere un' indennità compensativa del danno emergente.

La legge regolerà i procedimenti relativi all'accertamento del danno emergente e alla corresponsione dell'indennità, in correlazione alle norme della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

DICHIARAZIONE XLVIII*Patrimonio arboreo, singolarità naturali, particolarità geologiche, fauna*

Allo scopo di garantire più particolarmente la conservazione, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, nelle aree ecologiche naturali, lungo le coste, le sponde e i tracciati stradali, nel

paesaggio agrario e boschivo, nel quadro ambientale interno ed esterno dei Centri storici e degli insediamenti urbani in genere, esistenti e in formazione, e negli interventi di infrastrutturazione del territorio, dovranno essere a chiunque vietati gli abbattimenti di alberature e favorite le piantate di rinnovo o di integrazione.

La legge dovrà circoscrivere i casi di deroga e di dispensa e le modalità di esse, e conferire adeguati poteri di vigilanza e di veto alle Soprintendenze per tutela ambientale.

Dovrà inoltre essere riveduta, perfezionata ed integrata la legislazione sulla formazione e manutenzione delle riserve e dei parchi naturali, dei parchi e giardini urbani, e sull'impianto di vivai e di alberature in genere da predisporre anche in connessione con la sistemazione paesaggistica delle opere di infrastrutturazione del territorio, prevedendosi strumenti di attuazione e modalità di incentivazione, ivi compresi piani esecutivi del verde dotati di adeguate forme di finanziamento. Ai suddetti fini sono da prevedere coordinamenti con gli organi preposti alla tutela e allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste.

Analoghe norme, cautele e provvidenze saranno per legge adottate, secondo i singoli casi, per la protezione delle acque naturali e delle rocce al fine di conservare e valorizzare particolarità di paesaggi, quali laghi, lagune, corsi d'acqua, cascate, fondali, e del pari balze, coste, costoni, grotte, scogliere, manifestazioni vulcaniche, ecc.

Nell'ambito delle particolarità geologiche saranno da curare in special modo la protezione dei giacimenti ricchi di fossili paleontologici (paleobotanici e paleozoologici), il più sicuro controllo scientifico nel recupero dei fossili medesimi, e la conservazione, la classificazione e lo studio dei resti paleontologici, con norme speciali ispirate a criteri analoghi a quelli delle norme previste per i beni archeologici.

Si dovranno altresì rivedere e perfezionare le norme concernenti la fauna, al fine di ovviare efficacemente ai vari incombenti e gravi pericoli che ne minacciano la distruzione, favorendo, con opportuni incentivi, il ripopolamento.

DICHIARAZIONE XLIX

Norme e misure di tutela ambientale

Le previste norme e misure di tutela ambientale dispiegano la loro efficacia verso chiunque.

Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservarle per qualunque utilizzazione di beni anche per scopi di interesse pubblico, ivi comprese le opere di pertinenza delle autorità militari e delle Amministrazioni statali con ordinamenti autonomi.

TITOLO V: *Dei beni archivistici*

DICHIARAZIONE L

I beni archivistici

Sono oggetto di questo titolo le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sotto specie di documenti prodotti, ricevuti od acquisiti in svolgimento della loro attività; e altresì quelle della attività di ogni altro soggetto il cui notevole lavoro valore di testimonianza storica ne raccomandi la conservazione.

Le norme del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, saranno revisionate per essere adattate, ove occorra, ai principi del Titolo I e alle dichiarazioni seguenti.

DICHIARAZIONE LI

Documenti dei pubblici poteri

Le fonti documentarie dell'attività di tutti i pubblici poteri sono conservate negli appositi archivi, sotto la responsabilità del titolare dell'ufficio che della loro conservazione e completezza risponde anche ai sensi della normazione sui beni culturali.

Nessuno scarto può essere compiuto prima di un congruo numero di anni e senza autorizzazione del Soprintendente. Il Consiglio di amministrazione adotta prescrizioni generali in materia, su proposta del competente Comitato nazionale. Del materiale scartato va tenuta sommaria nota. La legge potrà prevedere che, per alcune amministrazioni, si provveda mediante atti del Governo.

Compiuto lo scarto, le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sono considerate beni culturali dichiarati e sono demaniali, anche se di enti pubblici diversi dallo Stato.

Per gli enti pubblici nazionali saranno ripartite le competenze fra i Soprintendenti.

Trascorsi 40 anni dalla data dei documenti, le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sono obbligatoriamente versate o affidate dagli archivi di Stato divenendo pubbliche e liberamente consultabili; per singoli documenti o serie di documenti sia il termine per il versamento e l'affidamento, sia il termine di libera consultabilità possono essere in via eccezionale e caso per caso differiti con legge. Per fini e in forma esclusivamente scientifici, l'Amministrazione autonoma potrà render pubbliche fonti documentarie già versate anche prima che sia trascorso il termine dei quarant'anni; fonti documentarie non versate potranno essere rese pubbliche ancor prima di detto termine mediante atti di concerto tra l'Amministrazione autonoma e le amministrazioni interessate. Delle fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri, divenute pubbliche, l'Amministrazione autonoma cura periodicamente la tempestiva e scientifica pubblicazione.

DICHIARAZIONE LII

Documenti dei privati

Le fonti documentarie di attività private o di pubblici poteri in proprietà, possesso o detenzione di privati, possono essere dichiarate di notevole interesse storico con provvedimento del Soprintendente. Qualora tra esse il Soprintendente accerti esservi documenti dello Stato o di enti pubblici, ne ordina la immediata restituzione.

Eccetto che per esplicito consenso dei proprietari, le fonti documentarie di attività private o di pubblici poteri in proprietà, possesso o detenzione di privati, non sono rese pubbliche prima che siano trascorsi 70 anni dalla data di produzione dei singoli documenti.

Trascorso tale termine, di esse dovrà essere consentita la utilizzazione per fini scientifici, inteso il proprietario, tranne che per quei documenti che il Soprintendente abbia qualificato come riservati personali per un ulteriore periodo. Tale qualificazione è revocabile.

DICHIARAZIONE LIII

Richiesta di accertamento del valore culturale di beni archivistici

I proprietari delle fonti documentarie di cui alla dichiarazione precedente possono chiedere al Soprintendente l'accertamento del loro notevole valore storico. La dichiarazione positiva impegna l'Amministrazione autonoma secondo quanto enunciato nella Dich. VIII; il privato ha la possibilità di depositare i beni presso archivi di Stato.

Le fonti documentarie in proprietà di privati, dichiarate di notevole interesse storico, sono intangibili nelle loro consistenza, salvo apposita autorizzazione del Soprintendente; devono essere conservate nell'ordinamento medesimo fissato dalla Soprintendenza.

TITOLO VI: *Dei beni librari*

DICHIARAZIONE LIV

I beni librari

Sono beni culturali di interesse librario:

- a) i volumi manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico;
- b) i documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno anche in ordine alle

persone e all'ambiente, ivi compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, i lavori preparatori;

c) gli incunaboli, i libri rari, i libri di pregio;

d) le incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale filatelico, le fotografie ed ogni altra opera comunque ottenuta con mezzi grafici o meccanici che presenti particolare importanza ai fini della lettera a) nonché le loro raccolte di particolare rappresentatività;

e) le legature di particolare pregio documentario o artistico;

I beni di cui sopra possono essere sottoposti a dichiarazione a qualunque epoca essi appartengano.

DICHIARAZIONE LV

Raccolte e beni librari singoli

Le raccolte di beni di interesse librario appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, sono dichiarate bene culturale quando, per tradizione, fama, rarità o pregio, presentino come complesso carattere di rappresentatività.

Beni singoli appartenenti ai medesimi soggetti sono sottoposti a dichiarazione quando presentino particolare interesse.

DICHIARAZIONE LVI

Stampati e prodotti grafici

Ai fini di conservazione e documentazione gli stampatori o, nei casi stabiliti dalla legge, gli editori, hanno l'obbligo di consegnare entro 30 giorni dalla registrazione tre esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, da loro prodotti o editi, alle biblioteche che saranno indicate dall'Amministrazione autonoma.

Sono da consegnare gli stampati e le impressioni comunque ottenuti con mezzi fisici o chimici, compresi le riproduzioni anastatiche realizzate con qualsiasi procedimento e i prodotti sonori, quando siano uniti o che si riferiscano ad un testo letterario.

Le incisioni sono da consegnare in un unico esemplare all'Istituto che verrà indicato dall'Amministrazione autonoma.

La legge determinerà quali altri prodotti grafici sono da consegnare.

DICHIARAZIONE LVII

Fungibilità tra Soprintendenze bibliografiche e archivistiche

In ordine ai beni costituiti da carteggi, documenti, autografi di personaggi illustri, la competenza delle Soprintendenze bibliografiche è fungibile con quella delle Soprintendenze archivistiche secondo quanto sarà stabilito da apposite norme.